

ATTO COSTITUTIVO

Le persone qui sottoscritte, si sono ritrovate, oggi 13.03.2002 alle ore 21.00 nei locali di Pisa– Via De Ruggiero, 14, per costituire un'Associazione denominata "El Comedor estudiantilGiordano Liva", con Sede in Pisa – Via De Ruggiero, 14.

Elenco dei Soci Fondatori:

- Guglielmo Liva nato a Ortona (CH) il 09.08.1947 - infermiere professionale residente a Pisa - Via De Ruggiero, 14 – C.F. LVIGLL47M09G141A
- Antonella Masoni Liva nata a Pisa il 13.11.1955 - impiegata residente a Pisa -Via De Ruggiero, 14 – C.F. MSNNLL55S53G702O
- Laura Masoni Parra nata a Pisa il 28.06.1946 - impiegata residente a Pisa - Via San Michele degli Scalzi, 3 – C.F. MSNLRA46H68G702E
- Maria Antonietta Liva Lotti nata a Pisa il 30.09.1957 - impiegata residente a Pisa – Via Garibaldi, 80 – C.F. LVIMNT57P70G702Y
- Marco Baldassari nato a Pisa il 27.08.79 - studente residente a Pisa – Via XXIV Maggio, 6 - C.F. BLDMRC79M27G702B
- Giuseppe Liva nato a Ortona (CH) il 28.11.1950 - insegnante residente a Gello – S. Giuliano T. (PI) – Via Girasoli, 11 – C.F. LVIGPP50S28G141U
- Stefano Sbrana nato a Pisa il 21.11.1953 - impiegato residente a Arena – S. Giuliano T. (PI) – Via L'aretino, 28G C.F. SBRSFN53S21G702T
- Manrico Logli nato a Pisa il 10.02.1956 - architetto residente a Pisa – Via S. Apollonia, 7 – C.F. LGLMRC56B10G702H
- Michele Battini nato a Pisa il 10.09.1952 - docente universitario residente a Pisa – Via Lavagna, 15 – C.F. BTTMHL52P10G702R
- Paolo Martini nato a Pisa il 17.06.1963 - imprenditore residente a Cascina (PI) – Via B. Genovesi, 177 – C.F. MRTPLA63H17G702T
- Franco Giaconi nato a S. Giuliano T. (PI) il 12.02.1946 - pensionato residente a Pisa – Via Caduti del Lavoro, 75 – C.F. GCNFNC46B12A562F

La suddetta Associazione ha iniziato dal 18.06.2002 ad operare prefiggendosi esclusivamente fini di solidarietà, civile, culturale e sociale e non persegue scopi di lucro.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi provvedono a eleggere il **Consiglio Direttivo** nelle persone di:

- Guglielmo Liva
- Antonella Masoni Liva
- Marco Baldassari
- Laura Masoni Parra
- Maria Antonietta Liva Lotti

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di:

Presidente Antonella Masoni Liva

Vice-Presidente Guglielmo Liva

Segretario e Tesoriere Marco Baldassari

I sottoscritti, letto e approvato l'allegato statuto, chiedono la registrazione ai sensi della Legge 266/91.

L'incontro termina alle ore 24.00.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA

COSTITUZIONE

ART. 1 – Costituzione

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "*El Comedor Estudiantil GiordanoLiva*" di seguito detta "Associazione", ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28, e delle norme del nostro ordinamento giuridico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. L'Associazione non ha fini di lucro, come meglio specificato al successivo art. 24.

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Pisa, Via Guido De Ruggiero, n. 14.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere sul territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città senza che ciò comporti necessariamente variazioni statutarie.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

ART. 3 – Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4 - Finalità

L'organizzazione di volontariato persegue esclusivamente fini di solidarietà, civile, culturale e sociale.

Le finalità prime della presente Associazione sono prevalentemente rivolte alla popolazione povera del Sud Andino del Perù e ad altri contesti internazionali caratterizzati da estrema povertà, per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- appoggiare attività effettive nelle realtà povere e rurali, privilegiando il lavoro in favore dei bambini e dei giovani e facendo leva su uno sviluppo integrale della persona dal punto di vista della nutrizione/istruzione e dell'assistenza medica;
- favorire la formazione scolare, universitaria ed extra scolastica tramite incontri e riunioni, privilegiando temi fondamentali come la formazione dei valori, l'autostima, la coscienza civica, la consapevolezza dei propri diritti; ecc.
- promuovere la diffusione di attività formative di arti e mestieri rivolte ai giovani e organizzare la formazione dei giovani del luogo perché possano assumere in futuro la gestione dei progetti sviluppati con il supporto della nostra associazione o avviare autonome iniziative di sviluppo e solidarietà in favore della loro comunità di appartenenza;
- diffondere il principio fondamentale del rispetto dei diritti umani, a favore delle persone soggette a condizioni di maltrattamento, sfruttamento, discriminazione, povertà, anche stimolando in tali soggetti la consapevolezza dei propri diritti;

Ulteriore finalità dell'associazione è la promozione e la realizzazione di attività di volontariato volte alla solidarietà civile, culturale e sociale sul nostro territorio nazionale, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione dei migranti e delle fasce di popolazione più emarginate, favorendo l'apprendimento della lingua e organizzando occasioni di scambio culturale.

Art. 4 bis - Attività

Nel perseguimento dei fini previsti all'art. 4 l'Associazione, anche indirettamente tramite il sostegno ad altre associazioni senza scopo di lucro, svolge le attività illustrate di seguito.

A) Nel Sud Andino del Perù ed in altri contesti internazionali caratterizzati da estrema povertà:

- realizzazione e gestione di mense e scuole, associate ad opportuna attività di sensibilizzazione delle comunità destinatarie degli interventi sui temi dell'educazione scolare ed alimentare, anche al fine di favorire il consumo dei prodotti locali traendone una dieta bilanciata che consenta di abbassare l'alto livello di denutrizione delle popolazioni
- realizzazione e gestione di strutture volte a fornire a ragazzi provenienti da contesti sociali e familiari di estrema povertà, vitto, alloggio, strumenti ed assistenza necessaria per garantirne la frequenza scolastica ed universitaria;
- attività di sostegno di persone soggette a condizioni di maltrattamento, sfruttamento, e, povertà, ed attività di sensibilizzazione sul rispetto dei diritti umani e contro ogni discriminazione;
- promuovere il volontariato dall'Italia al fine di affrontare le situazioni di bisogno e di diffondere la conoscenza diretta dei contesti socio-economici in cui opera l'associazione;

B) Sul nostro territorio nazionale:

- realizzazione e gestione di scuole di lingua italiana e di lingue straniere, destinate principalmente ai migranti e con lo scopo di favorirne l'integrazione nel tessuto locale, anche attraverso attività laboratoriali di socializzazione interculturale;
- realizzare attività di sensibilizzazione della comunità locale sui temi dell'integrazione dei migranti e delle fasce di popolazione più emarginate, anche attraverso programmi di incontri nelle scuole e nei luoghi di riunione del nostro territorio;
- esercitare le attività economiche e produttive marginali di cui al D.M. del 25/5/1995, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro;
- intraprendere ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi associativi

SOCI

Art. 5 - I soci

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- 1) soci ordinari (versano la quota associativa "ordinaria");
- 2) soci sostenitori (versano la quota associativa "sostenitore" oppure, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie per un importo complessivo equivalente alla quota "sostenitore");
- 3) soci volontari ordinari o sostenitori (oltre a quanto previsto ai punti precedenti, prestano la propria opera in modo personale e gratuito e sono disciplinati dal successivo art. 9 bis);

L'aspirante socio previo pagamento della prevista quota associativa, invia la richiesta di adesione al Presidente, eventualmente indicando l'intenzione di svolgere attività di volontariato.

Nella prima adunanza utile il Consiglio Direttivo dovrà ratificare l'iscrizione, previa verifica che non sussista incompatibilità dell'aspirante con la qualità di socio, secondo quanto indicato nel presente statuto; contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso in Assemblea; l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. Nel caso in cui venga negata l'iscrizione, dovrà essere restituita la quota associativa versata.

Ai fini del versamento della quota associativa, l'anno sociale coincide con l'anno di calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo artt. 7, 8 e 9, seppure possa cambiare la relativa categoria, secondo i requisiti indicati nel presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero di soci è illimitato.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'Associazione;
- di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea, entro la scadenza dell'anno sociale;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, per i soci volontari, a svolgere le attività preventivamente concordate.

Art. 7 - Decadenza dei soci

Il socio decade automaticamente nel caso di:

- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi; pertanto, decorsa la scadenza dell'anno sociale decadono dalla qualifica di socio i soggetti che non hanno versato la quota associativa relativa all'anno sociale appena concluso e quella relativa all'anno precedente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

Art. 8 - Recesso dei soci

Il socio in ogni momento potrà recedere dall'Associazione, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio direttivo.

Il recesso avrà decorrenza immediata e resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 9 - Esclusione del socio

I soci possono essere esclusi dall'Associazione quando:

- il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'ente;
- qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo

Il Consiglio direttivo può decidere con parere motivato l'esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano. Il socio può ricorrere all'assemblea che delibererà nella prima adunanza utile. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Art. 9 bis – Soci volontari

Il socio, ordinario o sostenitore, che intende anche svolgere attività di volontariato per l'Associazione, deve farne richiesta al Presidente, nella domanda di adesione a socio o in successiva comunicazione. L'ammissione alla qualifica di "Socio Volontario" è deliberata dal Consiglio Direttivo, che incarica il Presidente di procedere all'iscrizione nel "Registro dei Volontari" ed agli adempimenti assicurativi secondo le disposizioni previste dalla legge 266/91 e dal DM 14 febbraio 1992, per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché responsabilità civile verso terzi. La qualifica del Socio Volontario come "Ordinario" o "Sostenitore", dipende dalla quota associativa ed eventuali contribuzioni aggiuntive versate, come previsto ai punti 1) e 2) dell'art. 5.

Il Consiglio Direttivo può negare la qualifica di Socio Volontario qualora ravvisi incompatibilità dell'aspirante con tale qualifica o con le attività da svolgere, secondo quanto indicato nel presente statuto; contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso in Assemblea.

Il Socio Volontario può svolgere attività di volontariato solo dopo la sua iscrizione nel Registro dei Volontari. Nelle sedi dell'associazione sarà pubblicato l'elenco aggiornato dei volontari.

Il rapporto di volontariato cessa per rinuncia da parte del Volontario o per esclusione da parte del Consiglio Direttivo (nel caso in cui il socio non abbia prestato alcuna attività di volontariato nei tre mesi precedenti). Con la cessazione del rapporto di volontariato, il socio può mantenere la qualifica di Socio Ordinario o Sostenitore, se ne permangono i requisiti secondo quanto stabilito al precedente art. 5. Decadenza, recesso o esclusione del socio ordinario o sostenitore, comportano anche il venir meno della qualifica di Socio Volontario.

Art 9 ter – Gratuità delle prestazioni dei soci

Tutte le prestazioni dei soci sono fornite a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Inoltre, le prestazioni non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Possono essere rimborsate ai soci ed ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e i volontari, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le attività dei soci e dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 11 – Organi sociali

Sono organi sociali dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario.

ART. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati, ancorché dissenzienti o assenti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione avviene a cura del Presidente, mediante avviso affisso nella sede e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima oppure mediante avviso scritto via posta ordinaria o posta elettronica.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta

dei soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e, in seconda convocazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti, salvo quanto previsto all'art. 25.

ART. 13 - Attribuzione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote associative "ordinarie" e "sostenitore";
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Associazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- decidere sui ricorsi in merito all'ammissione ed esclusione dei soci e dei volontari;
- delibera l'acquisto di beni immobili e mobili registrati, nonché la contrazione di debiti per importi superiori ad € 5.000;

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo.
- delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 - Rappresentanza dei soci in Assemblea

La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza dal Vice Presidente (se esistente); nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Esso può nominare altri due membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione.

I Consiglieri così nominati debbono essere sottoposti all'approvazione dei soci alla prima assemblea utile. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri i rimanenti debbono provvedere urgentemente a convocare l'Assemblea dei Soci .

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti

Il Consiglio direttivo resterà in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il

raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a mano, per posta ordinaria o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- ratificare l'ingresso di nuovi soci, secondo quanto stabilito dall'art.5;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dalla qualifica di Socio Volontario, come stabilito all'art. 9 bis;
- decidere l'esclusione dei soci e dei volontari secondo quanto stabilito agli artt. 9 e 9 bis;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- stabilire rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo e subordinato;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;

ART. 17 – Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Il Presidente stipula convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell'Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

Il Presidente provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro dei Volontari;

ART. 18 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

- provvedere alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea.
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

ART. 19 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute, in virtù dell'ufficio ricoperto, secondo opportuni parametri preventivamente approvati dall'assemblea.

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

ART. 20 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative a carico dei soci; l'importo della quota associativa è fissata dall'Assemblea, è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolte pubbliche di fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività economiche e produttive marginali di cui al D.M. del 25/5/1995, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato.

I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente o di altro soggetto scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Art. 21 - Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili, per lo svolgimento della propria attività; beni di proprietà dei soci o di terzi possono essere dati in comodato all'Associazione.

Art. 22 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. L'assemblea deve inoltre approvare il bilancio preventivo e determinare eventualmente le quote associative. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea che approva il bilancio il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 24 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di esercizio nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la maggioranza di 3/4 dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, con la maggioranza di 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le modalità determinate dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento e le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.